

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

**Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Fiera internazionale dei cavalli », in Verona.**

**IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO**

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

*Articolo unico*

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Fiera internazionale dei cavalli », che avrà luogo a Verona dal 5 al 9 ottobre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel *Bollettino* dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 giugno 1977

(6514)

p. Il Ministro: CARTA

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

**Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli S.p.a., in Genova.**

**IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO**

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazioni, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta De Langlade & Grancelli ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 109.355.520, di cui al mod. B-Import n. 4058199 rilasciato in data 2 aprile 1974 dalla Banca commerciale italiana di Genova, per l'importazione di quattordicimiladuecentotrentanove cartoni di mackerel al naturale di origine Marocco e provenienza Marocco;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova tra il 1° luglio 1974 e il 21 maggio 1975 con un ritardo, quindi, variante dai giorni sessanta ad oltre un anno rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione per quanto concerne l'importo di Lit. 106.168.320, mentre per il residuo importo di Lit. 3.072.000 la corrispondente merce è stata rivenduta in transito. L'ulteriore importo di Lit. 115.200 è da attribuirsi a minore importazione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), A), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 4 aprile 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto quest'ultima nonostante i ripetuti solleciti rivoltile dalla banca fidejubente non ha prodotto alcuna documentazione;

Decreta:

**Art. 1.**

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Genova, nella misura del 5% di Lit. 106.168.320 di cui al mod. B-Import sopraindicato.

**Art. 2.**

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1977

(6805)

p. Il Ministro: GALLI

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

**Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Udine.**

**IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI**

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 5 luglio 1973, n. 16634/73, con la quale l'amministrazione provinciale di Udine ha chiesto la classificazione tra le statali della strada provinciale Tarcento-Vedronza-Uccea-confine di Stato con la Jugoslavia;

Vista la nota 3 settembre 1976, n. 2249, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha confermato il parere sfavorevole espresso con la propria precedente nota 9 agosto 1974, n. 4621;